



**PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA  
PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MOLO FRANGIONDE E SPORGENTE  
PROVVISORIO PER L'APPRODO TURISTICO DELLA DARSENA "LA MADONNINA" –  
PORTO DI VIAREGGIO -**

**CUP B46C2100000500005**  
**CUI L001588020469202000001**  
**CIG come indicato in piattaforma**

**DISCIPLINARE**

<b>Sommario</b> .....	<b>1</b>
<b>1. PREMESSE</b> .....	<b>4</b>
<b>2. DOCUMENTAZIONE DI GARA</b> .....	<b>7</b>
<b>3. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO</b> .....	<b>7</b>
3.1. VARIAZIONI FINO AL QUINTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE.....	9
<b>4. REVISIONE DEI PREZZI</b> .....	<b>9</b>
<b>5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</b> .....	<b>9</b>
<b>6. SUBAPPALTO E AVVALIMENTO</b> .....	<b>11</b>
6.1. SUBAPPALTO .....	11
6.2. AVVALIMENTO.....	12
<b>7. SOPRALLUOGO</b> .....	<b>15</b>
<b>8. SOCCORSO ISTRUTTORIO</b> .....	<b>16</b>
<b>9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA</b> .....	<b>17</b>
9.1. OFFERTE TECNICA (max 80 punti).....	18
9.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	25
9.3. RIPARAMETRAZIONE.....	25
9.4. OFFERTA ECONOMICA .....	25
9.5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO GARA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE.....	26
9.6. APERTURA OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE CON INVERSIONE DOCUMENTALE .....	27
9.7. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA CON INVERSIONE DOCUMENTALE.....	28
<b>10. SVOLGIMENTO DELL'APPALTO</b> .....	<b>28</b>
<b>11. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA</b> .....	<b>29</b>
11.1. REQUISITI GENERALI .....	29
11.2. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	31
11.2.1. Requisiti di idoneità professionale ex art. 100 comma 1 lett. a) del Codice:.....	31
11.2.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria ex art. 100 comma 1 lett. b) del Codice:.....	32
11.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	35
11.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI .....	36
11.5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	36
<b>12. COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE</b> .....	<b>37</b>
<b>13. RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI</b> .....	<b>38</b>
<b>14. POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA</b> .....	<b>38</b>
<b>15. MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO</b> .....	<b>38</b>
<b>16. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE</b> .....	<b>39</b>
<b>A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA</b> .....	<b>40</b>
A.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE .....	40
A.2 EVENTUALE PROCURA.....	41
A.3 COMPROVA IMPOSTA DI BOLLO.....	41
A.4 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	41
A.5 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE PER CONSORZIATE ESECUTRICI DI CUI ALLE LETT. B) C) E D) E AUSILIARIE.....	42
A.6 MODELLO DICHIARAZIONI INTEGRATIVE .....	43
A.7 DICHIARAZIONI IN CASO DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D.LGS. 14/2019 E RELAZIONE PROFESSIONISTA.....	45
A.8 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER SOGGETTI ASSOCIATI.....	45
A.9 MODELLO DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER CONSORZIATA, AUSILIARIA E COOPTATE .....	47
A.10 ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO .....	47
A.11 GARANZIA PROVVISORIA .....	47
<b>B) OFFERTA TECNICA</b> .....	<b>49</b>
<b>C) OFFERTA ECONOMICA</b> .....	<b>50</b>
C.1 Offerta economica generata automaticamente da START:.....	51
C.2 Documento Pagamento Contributo ANAC.....	52
<b>17. NORME PER LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA</b> .....	<b>52</b>
<b>18. MODALITA' DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO START</b> .....	<b>53</b>
<b>19. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE</b> .....	<b>53</b>
<b>20. MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE ALLA</b>	



<b>PARTECIPAZIONE ALLA GARA</b> .....	<b>54</b>
<b>21. AVVERTENZE</b> .....	<b>56</b>
<b>22. CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</b> .....	<b>56</b>
22.1. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ.....	59
22.2. CODICE DI COMPORTAMENTO .....	60
22.3. ACCESSO AGLI ATTI .....	60
22.4. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	60
<b>23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b> .....	<b>60</b>
<b>24. COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI</b>	<b>62</b>



## 1. PREMESSE

Il Consiglio di Amministrazione con atto del 16 maggio 2025 ha approvato la delibera a contrarre a mezzo procedura aperta da svolgere tramite Piattaforma certificata l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamento ai lavori di: “ MESSA IN SICUREZZA DEL MOLO FRANGIONDE E SPORGENTE PROVVISORIO PER L'APPRODO TURISTICO NELLA DARSENA “LA MADONNINA- PORTO DI VIAREGGIO, nel Comune di Viareggio.

Con atto del Presidente la Società I Care ha affidato l'incarico di “PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA RELATIVA DIREZIONE DEI LAVORI SOPRA DESCRITTI allo STUDIO TECNICO dott. Ing. A. GROSSI e dott. Ing. P. POLVANI con sede legale in Viareggio – Piazza Manzoni n.19;

Il progetto è stato positivamente verificato dal Verificatore Bureau Veritas S.p.a. giusta rapporto di verifica del 27 maggio 2025 Documento n°: J30559/25/RG/mv di verifica e validato con atto del RUP del 28 maggio 2025

Le condizioni e modalità di esecuzione sono quelle indicate nel capitolato speciale d'appalto, nonché nell'offerta presentata in sede di gara, unitamente al contratto d'appalto, il cui schema è presente negli atti di gara.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica certificata: Start (di seguito indicata come Piattaforma) accessibile all'indirizzo [www.start.toscana.it](http://www.start.toscana.it) e viene indetta dalla Centrale di Committenza denominata Società Consortile Energia Toscana srl, sulla base della Convenzione stipulata in data 01.08.2023, rinnovata in data 30.05.2025.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito Codice) con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La stazione appaltante ha stabilito all'interno della determina a contrarre di ricorrere all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

La durata massima del procedimento è prevista dall'art.1 dell'allegato I.3 del Codice, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del codice.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Viareggio codice NUTS ITI12.

CIG indicato sulla piattaforma.

**CUP B46C2100000500005**

**CUI L001588020469202000001**

**CPV 45241300-1 Molo ; 45243300-5 Frangionde**

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il Dott. Moreno Pagnini, email [presidente@icareviareggio.it](mailto:presidente@icareviareggio.it) Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento della procedura è l'ing. Luca Perni, Direttore della Società Consortile Energia Toscana srl, [luca.perni@consorzioenergiatoscana.it](mailto:luca.perni@consorzioenergiatoscana.it).

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 si precisa che il presente appalto non è suddiviso in lotti, in quanto le parti di cui si compone sono strettamente interconnesse e correlate fra loro e non idonee ad essere attivate autonomamente, senza il completamento delle restanti frazioni; pertanto, trattandosi di appalto di lavori unitari, esso viene appaltato nella sua integralità.



### **STAZIONE APPALTANTE:**

iCARE S.r.l. Via G.Pascoli n.6 – Viareggio (LU) - cap 55049 Tel. 0584 3811 PEC: [protocollo@pec.icareviareggio.it](mailto:protocollo@pec.icareviareggio.it)

### **AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:**

**Centrale Unica di Committenza:** Società Consortile Energia Toscana – Piazza dell’Indipendenza n. 16 – Firenze – cap 50129 PEC: [cet@pec.consorzioenergiatoscana.it](mailto:cet@pec.consorzioenergiatoscana.it)

### **LA PIATTAFORMA TELEMATICA**

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito *Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Altri enti pubblici RTRT*” approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 6.8.2015 dal dirigente competente della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento



“Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Altri enti pubblici RTRT” approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 6.8.2015 dal dirigente competente della Regione Toscana, consultabili all’indirizzo internet <https://start.toscana.it/>, che costituisce parte integrante del presente disciplinare. L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

### **Dotazioni tecniche**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica indicata nel presente disciplinare e nel documento “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di ido- nei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Di- gitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **Identificazione**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico.



L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID, CNS, CIE) o in modalità tradizionale mediante username e password.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. +39 02 8148 0761 da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30 o inviando un'e-mail al seguente indirizzo: [start.oe@accenture.com](mailto:start.oe@accenture.com).

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) modulistica:
  - o Domanda di partecipazione – generata in piattaforma,
  - o DGUE- generato in piattaforma,
  - o DGUE per consorziate esecutrici di cui alle lett. b) c) e d) e ausiliarie – generato dalla piattaforma,
  - o DGUE, editabile (solo per imprese cooptate art. 68, co. 12);
  - o Modello A.1 - Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione,
  - o Modello A.2 - Dichiarazioni consorziate esecutrici e imprese cooptate art. 68, co. 12,
  - o Modello A.3 - Dichiarazione impresa ausiliaria,
  - o Modello dichiarazione e verbale di sopralluogo,
  - o Modello Dichiarazione segreti tecnici e commerciali,
  - o Modello A.4- Dichiarazione tutele equivalenti CCNL
- d) Modello Offerta economica – generato in piattaforma;
- e) Progetto esecutivo;
- f) Elaborati come da “elenco elaborati”;
- g) manuali utenti e istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e per l'utilizzo della stessa, disponibili al seguente link: <https://start.toscana.it/site-references/instruction> ;

## 3. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto **LA MESSA IN SICUREZZA DEL MOLO FRANGIONDE E SPORGENTE PROVVISORIO PER L'APPRODO TURISTICO NELLA DARSENA “LA MADONNINA- PORTO DI VIAREGGIO.**

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.

L'importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto a base d'asta “A MISURA” ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/23 e soggetto a ribasso e pari a € 4.789.519,29 (euroquattromilionsettecentottantanovemilacinquecentodiciannove/29), ai quali si sommano:

- € 85.749,29 (eurottantacinquemilasettecentoquarantanove/29) per oneri della sicurezza aggiuntivi ed

interferenziali, non soggetti a ribasso;

- € 739.781,40 (eurosettecentotrentanovemilasettecentottantuno/40) per oneri della manodopera non soggetti a ribasso.

Il tutto come meglio riepilogato nella sottostante tabella. Gli importi di cui sopra, devono intendersi IVA esclusa.

Importo dei lavori a MISURA	€ 4.789.519,29
Oneri per la sicurezza aggiuntivi ed interferenziali non soggetti a ribasso	€ 85.749,29
Costi della manodopera non soggetto a ribasso	€ 739.781,40
<b>Totale</b>	<b>€ 5.615.049,98</b>

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati non sono soggetti a ribasso. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini – codice Cnel F089  
L'importo complessivo è al netto di Iva.

- La tabella delle categorie di lavorazioni previste è la seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTO (AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA)	CAT.	PERCENTUALE SULL'IMPORTO LAVORI	ONERI PER LA SICUREZZA	IMPORTO COMPRESIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA
<b>LAVORAZIONI A BASE D'APPALTO:</b>					
<b>1.1 Lavorazioni e forniture a corpo</b>					
<b>CATEGORIA PREVALENTE</b>					
Opere marittime	€ 5.182.228,41	OG7	93,72%	€ 80.366,71	€ 5.262.595,25
<b>ALTRE CATEGORIE</b>					
Impianti per la distribuzione dell'energia	€ 229.166,52	OG10	4,14%	€ 3.553,95	€ 232.720,47



Impianti idrico sanitari	78.517,90	OS3	1,42%	€ 1.217,67	€ 79.753,57
Impianti elettrici, telefonici e radiotelefonici	€ 39.387,86	OS30	0,71%	€ 610,83	€ 39.998,69
<b>TOTALE Lavorazioni e forniture a misura</b>	<b>€ 5.529.300,69</b>		<b>100%</b>	<b>€ 85.749,29</b>	<b>€ 5.615.049,98</b>
<b>TOTALE Lavorazioni a base d'appalto</b>					<b>€ 5.615.049,98</b>

Nelle lavorazioni oggetto dell'appalto sono presenti le seguenti attività di cui all'art. 1, c. 53, L. 190/2012, definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa: c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi.

Conseguentemente, in fase di procedura di gara per l'affidamento dei lavori, i concorrenti dovranno essere iscritti nella White List della Prefettura di competenza od essere inseriti nell'elenco delle imprese che hanno richiesto l'iscrizione o aver presentato domanda di iscrizione alla Prefettura di competenza entro la data di presentazione dell'offerta (si veda comunque in proposito quanto specificato nel prosieguo del disciplinare). In assenza delle condizioni di cui sopra, si precisa che le lavorazioni in questione dovranno essere oggetto di subappalto ed eseguite da operatore economico adeguatamente qualificato come sopra richiesto.

Il presente appalto avrà durata pari a **giorni 751** (settecentocinquantuno) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori, comprensivi di 122 (centoventidue) giorni di fermo cantiere obbligatori nel periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.

L'appalto è finanziato al 100% con fondi propri di iCare Srl.

### 3.1. VARIAZIONI FINO AL QUINTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

In virtù dell'articolo 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Importo opzione: € 1.123.010,00

## 4. REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori superiore al tre per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli "indici sintetici di costo di costruzione" pubblicati nel portale ISTAT ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lett. a) del Codice e ss.mm.ii..

In relazione al premio di accelerazione si rinvia all'art. 2° comma 3 del Capitolato Speciale.

## 5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma



singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

In alternativa, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D. lgs 36/2023 possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali il consorzio concorre.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere f), g) e h) del Codice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per la disciplina di partecipazione delle reti di impresa, si richiama quanto previsto nel Bando Tipo ANAC n° 1/2023.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la



consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Si applica l'art. 97 del Codice.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 15 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

## **6. SUBAPPALTO E AVVALIMENTO**

### **6.1. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica nel DGUE le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto nonché la maggiore esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente;

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, ai sensi dell'art. 119 c.4 lett. c), nella sezione D della parte II del DGUE, in modo dettagliato le specifiche lavorazioni che intende subappaltare, con indicazione delle relative percentuali. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare nel proprio DGUE i medesimi lavori/prestazioni e la medesima quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.

Nel caso che l'operatore economico si qualifichi mediante l'attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente OG 7 per l'importo totale dei lavori e non dichiari al punto D del DGUE la quota di subappalto delle lavorazioni della categoria scorporabile per la quale non è qualificato e/o non renda specifica dichiarazione nel "dichiarazione integrative alla domanda di partecipazione (Modello A.1)" nella quale si obbliga a subappaltare la quota delle lavorazioni della categoria scorporabile per la quale non è qualificato



(subappalto necessario) ad impresa qualificata per tali lavorazioni, sarà attivato il soccorso istruttorio di cui all'art. 7.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento, pari a 596.754,07, delle prestazioni subappaltabili pari a € 2.983.770,35 (calcolate come il 50% della categoria principale più il 100% delle categorie scorporabili), con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento (da dichiarare al punto 8 del o Modello A.1 - Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione).

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti gli operatori economici per i quali ricorrano i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del DLgs n. 36/2023 o quando il subappaltatore non sia qualificato per le lavorazioni affidate in subappalto.

L'affidamento delle prestazioni in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti. L'appaltatore è tenuto a trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali ovvero l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del DLgs n. 36/2023, nonché il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice.

L'esito negativo della verifica impedisce il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ferma restando la possibilità di sostituzione del subappaltatore, di cui al comma 10, articolo 119, del vigente Codice dei contratti pubblici.

Le lavorazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori (divieto di subappalto a cascata). Si precisa però che le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 c. 53 della Legge n. 190 del 06/11/2012, qualora non eseguite dal soggetto affidatario, potranno essere subappaltate esclusivamente ad imprese iscritte nelle "white-list" delle Prefetture di competenza. In mancanza di quanto sopra il subappalto sarà vietato. Allo stesso modo in caso di sub- affidamento l'iscrizione è richiesta in capo al sub-affidatario.

## **6.2. AVVALIMENTO**

Non è consentito ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del d.lgs 36/2023 per la dimostrazione dei requisiti di ordine morale, per i requisiti di idoneità professionale e di idoneità tecnico-professionale ai sensi del d.lgs 81/2008, in quanto di contenuto soggettivo. Ciò premesso, si precisa che il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari, anche partecipanti al raggruppamento, per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto [impresa ausiliaria (avvalimento)] deve indicare nel DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa/e ausiliaria/e);
- i requisiti oggetto di avvalimento.



Ove il concorrente sia un consorzio stabile, che indica per l'esecuzione una consorziata che non possieda in proprio i requisiti di qualificazione e la consorziata, quindi, debba avvalersi dei requisiti di altro soggetto, anche la consorziata deve indicare nel proprio DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente o la consorziata indicata dal consorzio stabile possono avvalersi di più imprese ausiliarie.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente o del consorzio. In particolare detto contratto contiene, a pena di nullità:

- oggetto e specificazione dei requisiti forniti;
- risorse e mezzi (personale, attrezzature, etc.) messi a disposizione dall'impresa ausiliaria per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 104, comma 2, del Codice, il contratto di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. L'impresa ausiliaria dovrà altresì trasmettere la propria attestazione di qualificazione SOA (art. 104, comma 5, 1^ periodo del Codice).

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (nelle limitate ipotesi in cui trovi ancora applicazione il RD 267/1942). L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria non potrà avvalersi a sua volta di altra impresa ausiliaria in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori (divieto di avvalimento a cascata).

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti generali previsti dal disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti speciali previsti dal disciplinare oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente o la consorziata esecutrice indicata dal consorzio stabile che si avvalga dei requisiti di altro soggetto e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

**AVVALIMENTO CON INDICAZIONE DI CONSORZIO STABILE COME IMPRESA AUSILIARIA**



In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 7 possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio, a pena di esclusione dalla gara. Di tali requisiti sarà fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. In carenza, il Consorzio "designato" dovrà presentare la documentazione attestante che i requisiti prestati sono stati maturati in proprio.

Il concorrente allega nella BUSTA AMMINISTRATIVA il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché il DGUE e le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento e la dichiarazione d'impegno dell'impresa ausiliaria verso la stazione appaltante a condizione che il contratto sia stato stipulato e la dichiarazione sia stata sottoscritta prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile- in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento- la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE e Modello A.4 della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta, accolta da questa stazione appaltante, di proroga del medesimo, si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Il contratto di avvalimento è, **a pena di nullità**, prodotto in forma scritta, e in esso le parti devono specificare, sempre a pena di nullità, le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente per tutta la durata dell'appalto. È obbligatorio indicare se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione la ditta ausiliaria allega la propria attestazione di qualificazione a comprova di quanto dichiarato.

È ammesso/a:

-la partecipazione alla medesima gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, se l'avvalimento è finalizzato ad ottenere i requisiti di capacità mancanti.

Non è ammesso/a:

- ricorrere all'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale



(iscrizione alla Camera di Commercio ecc).

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro i termini stabiliti dalla S.A. comunque non superiori a 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della S.A.. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È onere del concorrente inserire il contratto relativo alla messa a disposizione dei requisiti di partecipazione nella documentazione amministrativa.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'art 104 del Codice e per quanto pertinente, al paragrafo relativo al soccorso istruttorio.

## 7. SOPRALLUOGO

Il **sopralluogo è obbligatorio** e si rende necessario per la particolare tipologia delle lavorazioni da effettuare nonché per l'ubicazione dell'opera in seno ad un'area ad elevata intensità sia di persone che di attività produttive ai fini della conoscenza dei luoghi, delle caratteristiche dimensionali e qualitativo-tipologiche degli spazi nel quale operare.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di **esclusione dalla procedura di gara.**

Il sopralluogo è da effettuare con l'assistenza del personale di iCare a ciò autorizzato e/o del Direttore Lavori o di altro soggetto da questi delegato.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata, entro le ore 13.00 del 18 luglio 2025, tramite una comunicazione sul sistema telematico START e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.

Saranno ammessi al sopralluogo i seguenti soggetti:

- legale rappresentante o soggetto munito di poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente, munito di documento di identità in corso di validità;
- responsabile tecnico o tecnico appositamente incaricato dall'operatore economico concorrente, munito di documento di identità in corso di validità e di delega a firma del legale rappresentante o altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Dell'avvenuto sopralluogo il delegato di iCare rilascerà apposita attestazione che dovrà essere allegata e



presentata unitamente alla documentazione amministrativa in sede di gara.

I termini sopra riportati/richiamati sono tassativi.

## 8. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 101 del D. lgs 36/2023, con la procedura di soccorso istruttorio possono essere sanate solo le carenze della documentazione amministrativa con esclusione, quindi, della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Può essere sanata pertanto, ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove, comunque, non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

La procedura di regolarizzazione non potrà in nessun caso riguardare requisiti non posseduti alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- è sanabile, ad eccezione delle false dichiarazioni, l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa e della domanda/ivi compreso il difetto di sottoscrizione; è altresì, sanabile il mancato inserimento del Patto di Integrità.
- è sanabile - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
- è sanabile la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
- è sanabile la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate nell'articolo dedicato (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie etc.).
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999
- non è sanabile e quindi è causa di esclusione, il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.
- non è sanabile, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.



- non è sanabile e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
- non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità afferente all'offerta tecnica/economica e i documenti ad essa corredati;
- non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la carenza della documentazione che non consenta l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
- per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, è sanabile l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini della sanatoria la S.A. avvierà la procedura di regolarizzazione invitando il concorrente a rendere, integrare ovvero regolarizzare le dichiarazioni entro un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta esclusivamente tramite la Sezione "Comunicazioni" presente sulla piattaforma Telematica.

Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla S.A. l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la S.A. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine il concorrente sarà escluso dalla gara.

Nel caso di Raggruppamento/Consorzio ordinario, qualora debba essere dato avvio al procedimento di regolarizzazione, la richiesta sarà inoltrata all'operatore indicato come mandatario - anche se il soccorso risulta attivato per un mandante - e al /i mandante/i autrice/i dell'irregolarità e, per conoscenza, ai restanti soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 101 del Codice è facoltà della S.A. invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Si precisa comunque, che la S.A., in merito all'offerta tecnica/economica, non soggetta a soccorso istruttorio, può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti di queste ultime e su ogni loro allegato, fermo restando l'immodificabilità del contenuto dell'offerta.

In ottemperanza a quanto indicato all'art. 101, comma 4, fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

## 9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
----------	-------------------



Offerta tecnica	Max 80
Offerta economica	Max 20
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

I punteggi relativi ai parametri (Offerta Tecnica e Offerta Economica) verranno assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto (0,005=0,01).

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica e da quello ottenuto per l'offerta economica.

Il calcolo degli elementi dell'Offerta **economicamente più vantaggiosa** sarà effettuato nel modo seguente:

### 9.1. OFFERTE TECNICA (max 80 punti)

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

I criteri di cui ai numeri A, B, C, sono "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito discrezionalmente dalla commissione. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

I concorrenti dovranno presentare una relazione, di lunghezza **non superiore a 40 facciate** (foglio A4) carattere Times New Roman 12 interlinea 1,5 ed area di pagina non inferiore ai seguenti parametri: margine superiore 2,5 cm, margini inferiore, sinistro e destro 2 cm.

Per la valutazione del progetto tecnico saranno attribuiti fino a 80 punti.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI MAX
----	------------------------	-----------	--	----------------------------	-------------	-------------	-----------

A	Professionalità ed adeguatezza del concorrente	20	<p><b>Professionalità e adeguatezza dell'esecutore: esecuzione di opere marittime</b>          Il concorrente dovrà comprovare l'esperienza acquisita nel campo della realizzazione di interventi di adeguamento/consolidamento di banchine esistenti proponendo un intervento realizzato e collaudato, comparabile per grado di complessità, aderenza delle scelte realizzative e tipologia strutturale a quello oggetto della presente procedura.</p> <p>A.1 <b>Saranno valutati positivamente:</b>          - la capacità di affrontare adeguatamente, per come descritto attraverso gli elaborati tecnici e documentali, le complessità esecutive di interventi di adeguamento/consolidamento della banchina.</p> <p>Indicare: n.2 Lavori pregressi analoghi con relativo Certificato di Regolare esecuzione          Produrre non oltre n. 3 schede in formato A3, per ciascun lavoro.</p>	10 punti per ciascun lavoro analogo	20
B	Organizzazione del cantiere ed esecuzione dei lavori		<p><b>Organizzazione dei lavori finalizzata a minimizzare l'impatto della presenza del cantiere sulla operatività portuale</b>          Il concorrente dovrà illustrare come intende organizzare i</p>	12	39

		39	<p>lavori e l'occupazione delle aree di cantiere al fine di minimizzare l'impatto del cantiere che dovrà mantenere la piena operatività garantendo l'operatività sulle attività limitrofe. (ad es. garantendo l'accesso ai pontili galleggianti n.6 e 7)</p> <p><b>Saranno valutati positivamente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la capacità di organizzare l'esecuzione dei lavori e l'occupazione delle aree che verranno consegnate all'Appaltatore (elaborato grafico layout cantiere), minimizzando le interferenze con la viabilità di accesso alla banchina contigua che dovrà rimanere operativa;</li> <li>le azioni di comunicazione/coordinamento delle attività di cantiere con quelle portuali finalizzate ad una minimizzazione dell'impatto della presenza del cantiere stesso con le attività limitrofe.</li> </ul>			
			<p><b>Mezzi d'opera che saranno impiegati nel cantiere</b></p> <p>Descrizione dei mezzi d'opera che si intende impiegare nel cantiere, dimostrando la loro idoneità a rispettare la produzione prevista.</p> <p>Dovranno essere forniti certificati R.I.N.A. o altro Istituto classificatore riconosciuto, attestanti, oltre alle caratteristiche tecniche minime richieste, anche le ulteriori caratteristiche offerte. Il</p>	10		

				<p>partecipante dovrà dichiarare se i mezzi offerti sono di proprietà ovvero se nella sua disponibilità (es. contratto di affitto/noleggio/leasing o altro titolo adeguatamente documentabile). La S.A., prima della stipula del contratto, si riserva di verificare proprietà/disponibilità degli stessi.</p>			
			B.3	<p><b>Struttura Organizzativa che sarà impiegata nel cantiere.</b> Descrizione della struttura organizzativa, indicando le professionalità che saranno impiegati. In relazione al personale dovranno essere prodotti i relativi curricula, ove dovrà essere specificata l'esperienza maturata in lavori simili ed in opere marittime in genere. Si precisa che sarà valutato solo il personale già parte integrante dell'organico dell'Impresa</p>	10		
			B.4	<p><b>Esperienza e profilo professionale del direttore di cantiere</b> Il concorrente dovrà indicare il profilo professionale messo a disposizione della commessa, con curriculum vitae. <b>Saranno valutati positivamente:</b> - precedenti esperienze di direzione di cantieri di opere marittime siti in ambito portuale, con particolare</p>	7		

				<p>riferimento a contesti caratterizzati da operatività</p>			
C	Caratteristiche funzionali	18	C.1	<p><b>Proposte migliorative finalizzate alla minimizzazione degli impatti ambientali in fase di cantiere (CAM – Criteri Ambientali Minimi).</b></p> <p>L'offerente dovrà indicare le azioni previste per la riduzione dei rischi ambientali del cantiere. Detta dichiarazione dovrà essere articolata come segue:</p> <p>C.1. Riduzione rischi ambientali del cantiere. In particolare, la proposta dovrà essere sviluppata trattando i seguenti temi:</p> <p>1) Impatto ambientale del cantiere</p> <p>Dovrà essere illustrato come sarà organizzato il cantiere e quali metodologie di lavorazione saranno utilizzate al fine di contenere il disagio ambientale che il cantiere stesso produrrà. Inoltre, dovranno essere elencati i mezzi e gli strumenti specifici che saranno utilizzati a tale scopo, al fine di minimizzare le emissioni di gas che alterano il clima dimostrando l'uso di tecnologie a basso impatto ambientale. L'offerente dovrà</p>	18		18



affidabilità,  
solidità  
e trasparenza  
al servizio  
del cittadino



			<p>dimostrare di provvedere a un efficace contenimento delle fonti inquinanti (polveri, inquinamento acustico, versamento liquidi nel terreno, ecc.), alla mitigazione dell'impatto dovuto alla presenza del cantiere durante le fasi di realizzazione delle opere. Dovrà essere indicata la soluzione che si intende attuare per abbattere le polveri e i fumi (ad esempio attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno di sollevamento della polvere). L'offerente dimostri con che modalità intende abbattere il rumore delle vibrazioni dovute al carico e scarico di materiali, di taglio di materiali quali ad esempio l'eventuale installazione di schermature antirumore (fisse e mobili) nelle aree di lavorazione più rumorose con particolare riferimento alla disponibilità di utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati.</p> <p>2) Impatto sulla viabilità esistente e interferenze Saranno preferite proposte che assicurino la stabilità ed integrità della viabilità esistente, che garantiscano aree di sosta e di lavaggio mezzi, che realizzino viabilità circolari senza incrocio tra mezzi e che ottimizzino le lavorazioni in cantiere. Al fine di</p>			
--	--	--	---	--	--	--



affidabilità,  
solidità  
e trasparenza  
al servizio  
del cittadino



CONSORZIOENERGIATOSCANA

				<p>dimostrare il requisito, l'offerente può proporre con schemi grafici ed elaborati uno schema di viabilità alternativa completata dall'opportuna segnaletica provvisoria.</p> <p>3) Efficienza nell'uso di energia del cantiere</p> <p>Per quanto riguarda le misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere, sarà valutato l'uso di tecnologie a basso impatto ambientale, quali lampade a scarica di gas a basso contenuto energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda ecc. ... Per il soddisfacimento del requisito dovrà essere dimostrata la modalità per garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue in cantiere e l'eventuale uso e riutilizzo delle acque piovane. Per ognuno degli aspetti indicati la relazione ai fini esplicativi potrà essere corredata da planimetrie ed elaborati grafici ove lo si ritenesse necessario.</p>			
D	<b>Possesso di una registrazione EMAS o di una certificazione del sistema di gestione</b>	3	D.1	Possesso di registrazione Emas o di certificazione ambientale Uni En Iso 14001. <b>(criterio on/off)</b>		3	3



	<b>ambientale UNI EN ISO14001</b>						
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

## 9.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi (A,B,C) il cui punteggio è indicato nella tabella di cui sopra, è attribuito discrezionalmente un coefficiente, compreso tra 1 e 0 (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara. Al fine di omogenizzare le operazioni di valutazione e migliorare la leggibilità della motivazione si riporta la seguente tabella:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Molto insufficiente	0,00
Insufficiente	0,20
Mediocre	0,40
Sufficiente	0,60
Buona	0,80
Ottima	1,00

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti:

- viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti da parte di tutti i commissari;
- si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Resta inteso che con riguardo agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

## 9.3. RIPARAMETRAZIONE

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa e quantitative il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

## 9.4. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà presentare la propria offerta secondo le modalità previste dal disciplinare di gara, contenente il ribasso offerto in cifre e in lettere sul prezzo a base di gara.

Non sono ammesse, a pena esclusione, offerte il cui prezzo è superiore a quello a base di gara né offerte contenenti riserve o condizioni.

Per la valutazione dell'offerta economica saranno attribuiti fino ad un massimo di 20 punti utilizzando la seguente formula prevista:



Proporzionalità inversa sull'offerta: l'offerta di ciascun fornitore viene messa in relazione inversamente proporzionale all'offerta migliore.

L'offerta migliore prende il massimo del punteggio economico previsto e a tutte le altre viene attribuito un punteggio inferiore proporzionalmente a quanto è peggiore l'offerta fatta.

La formula applicata è la seguente:

$$P_i = P_{max} * (O_i / O_{min})$$

Dove:

**$P_i$**  è il punteggio economico del singolo partecipante

**$O_{min}$**  è l'offerta migliore tra quelle pervenute

**$O_i$**  è l'offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio

**$P_{max}$**  è il punteggio economico massimo

Il servizio sarà aggiudicato all'impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato all'impresa che avrà ottenuto il punteggio maggiore in relazione all'offerta tecnica.

Nel caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché la medesima sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

## 5. Commissione Giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero di 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma.

Il RUP dell'Ente Comune, se lo ritiene necessario, può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

### 9.5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO GARA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE

iCare nella Determina a contrarre ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale. Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, quindi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi all'eventuale verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria, poi all'eventuale verifica dell'anomalia per il concorrente risultato primo in graduatoria.

La Piattaforma, pertanto consentirà lo svolgimento delle sessioni di gara secondo il seguente ordine di esame documentale:

- offerte tecniche;
- offerte economiche;



- documentazione amministrativa.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

#### **9.6. APERTURA OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE CON INVERSIONE DOCUMENTALE**

Dopo la nomina la commissione giudicatrice, in seduta riservata tramite la Piattaforma, procede allo sblocco e all'apertura delle offerte tecniche qualitative, per la verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e della loro regolarità formale.

In una o più sedute riservate la commissione procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche qualitative e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nei documenti di gara. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

In seduta pubblica la commissione dà lettura dei punteggi complessivi attribuiti alle singole offerte tecniche qualitative, dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procede all'apertura e tramite la piattaforma, all'attribuzione dei punteggi delle offerte tecnico quantitative e alla somma dei punteggi delle offerte tecniche qualitative e quantitative, dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, mediante invio di comunicazione sulla Piattaforma:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, alla verifica di regolarità dell'offerta economica di tutti i concorrenti. Procede quindi, tramite la piattaforma all'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche dei partecipanti ammessi, in relazione alla formula per la valutazione dell'offerta economica in precedenza descritta e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio all'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si predilige il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio nella valutazione dell'offerta tecnica qualitativa.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, mediante la Piattaforma, i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente, al Responsabile della Procedura di gara - che procede ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera d) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o



fenomeni collusivi o ha verificato essere al ribasso rispetto al canone a base di gara.

### 9.7. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA CON INVERSIONE DOCUMENTALE

Il Responsabile della procedura di gara procede, in seduta pubblica, in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta, a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare se necessario la procedura di soccorso istruttorio;
- d) trasmettere i verbali al RUP di iCare affinché adotti tutti gli atti di propria competenza.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

### 10. SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

L'affidamento dell'appalto è disciplinato dal presente Disciplinare e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START", consultabili sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>. L'appalto si svolge in **modalità telematica**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** accessibile all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>. Non è consentita l'invio dell'offerta con altre modalità.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito *Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Altri enti pubblici RTRT" approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 6.8.2015 dal dirigente competente della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la



massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento *"Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Altri enti pubblici RTRT"* approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 6.8.2015 dal dirigente competente della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **11. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

### **11.1. REQUISITI GENERALI**

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del D.lgs. n. 36/2023, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici producono nella Busta Amministrativa il modulo "Modello Consenso trattamento dei dati personali FVOE", nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99, nonché per le altre finalità previste dal codice.

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di:

a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 95 co. 2 del Codice, è rilevante ai fini dell'esclusione dalla gara il mancato pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali anche non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.10 al Codice.

In base alla Delibera ANAC n. 295 del 1° aprile 2020 rilevano tributi sia di competenza statale che locale. Il concorrente dovrà dichiarare all'interno del Modello 1 – dichiarazioni ulteriori per la partecipazione tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato



presso la società incorporata o fusasi.

b) non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

In caso di operatori riuniti, i suddetti requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lett. b) e c) i suddetti requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti sia dal consorzio che dalle imprese indicate quali esecutrici nonché dalle consorziate che prestano i requisiti. Il consorzio ha l'obbligo di indicare in sede di offerta per quali consorziate concorre.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lett. d) sia dal consorzio che dalle imprese indicate quale esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di affitto di ramo di azienda i requisiti di cui al presente punto 5 devono essere dichiarati anche dall'impresa locatrice, salvo che l'affittuaria non fornisca la prova (sulla stessa incombente) di una completa "cesura" tra le due successive gestioni (sentenza Consiglio di Stato sez. V n. 6706/2021).

### **Self Cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente e a comunicarne l'adozione alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-



ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici non devono altresì essere soggetti alla sanzione relativa all'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 27 comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (patente a punti).

### **Cause di esclusione di cui all'Allegato II. 3 per i soggetti concorrenti**

Sono esclusi dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'Allegato II.3 del Codice, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto redatto ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, unitamente all'attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 6 dell'Allegato II.3 del Codice, gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di genere di cui al comma 2 del medesimo articolo. Pertanto, detti operatori economici sono tenuti a presentare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, apposita dichiarazione del legale rappresentante che attesti di non aver omesso, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto di appalto, la relazione di cui all'articolo 1 comma 2 dell'Allegato II.3 al Codice.

### **11.2. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale avverrà accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultimo.

#### **11.2.1. Requisiti di idoneità professionale ex art. 100 comma 1 lett. a) del Codice:**

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di:

- *(se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia)* essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per attività pertinenti a quelle oggetto dell'appalto, anche se non coincidenti con queste ultime;
- *(se impresa straniera)* essere in possesso di equivalente dichiarazione di iscrizione al registro professionale dello Stato di appartenenza;

*Inoltre*

- *(se Cooperativa o Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) del Codice)* essere iscritto all'albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e s.m.i.;



Il requisito di partecipazione di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento e, in caso di consorzi ex art. 65 comma 2 lett. b), c) e d), dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di idoneità professionale.

Ai fini della comprova, l'iscrizione è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante dal FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati caricano nel FVOE i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito se disponibili.

### 11.2.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria ex art. 100 comma 1 lett. b) del Codice:

#### a) Requisiti SOA

Possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'allegato II.12 D.Lgs. 36/2023, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione secondo le indicazioni di cui in appresso:

Categori a	Class	Qual. Obblig	Importo	Oneri sicurezza	Imp. Totale	Indicazioni speciali		
						Prev./Scorp	Subap P.	Avvalim.
OG7	VI		5.182.228,41	80.366,84	5.262.595,25	Prevalente	49,9	SI
OG10	I		229.166,52	1.217,67	232.720,47	Scorporabil e	100%	SI

Ulteriori indicazioni con riferimento alla lettera a), requisiti SOA: Ai sensi dell'art. 2, dell'allegato II.12 D.Lgs. 36/2023, la qualificazione in una categoria abilita *a qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.*

*Si richiama la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, 7 marzo 2024, n. 2227, per effetto della quale deve essere disapplicata la disposizione di cui all'art. 2, comma 2 dell'allegato II.12 al predetto Dlgs. n. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che "[...] la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2".*

Ai sensi degli art. 100 , comma 4, del Codice, degli articoli 2, 4 e 30 dell'allegato II.12 al medesimo codice, nonché dell'art. 12 co. 2 del D.L. 47/2014 (convertito in L. n. 80/2014), e del D.M. 248/2016, (tuttora vigenti in forza dell'art. 226 co. 5 del Codice), il concorrente deve essere in possesso, a pena di esclusione, di:

- I. **attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione** (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, **che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.**

Il comma 3-bis dell'articolo 226 del d.lgs 36/2023, come inserito dall'art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024, prevede l'abrogazione dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Ne consegue che non è più

possibile ricorrere al così detto istituto del “subappalto qualificante”.

Il concorrente, singolo o riunito, potrà qualificarsi ai sensi dell’art. 30 dell’allegato II.12 al Codice, alternativamente, mediante possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico – organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori oppure dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile per i singoli importi, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, e quindi mediante:

- a) possesso dell’**attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente «OG7» - Edifici civili e industriali (classifica VI)**, con **obbligo di subappalto necessario in fase di esecuzione per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria non possedute** (o non posseduta per l’intero importo richiesto); il concorrente che si qualifichi mediante dell’attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente OG7 per l’importo totale dei lavori (classifica VI) dovrà dichiarare al punto D del DGUE il subappalto quota delle lavorazioni della categoria scorporabile per la quale non è qualificato ed inoltre rendere specifica dichiarazione nel “dichiarazione integrative alla domanda di partecipazione (Modello A.1)” nella quale si obbliga a subappaltare la quota delle lavorazioni della categoria scorporabile per la quale non è qualificato ad impresa qualificata per tali lavorazioni. In caso di R.T.I. la dichiarazione di subappalto obbligatorio (qualificante) dovrà essere resa dalla mandataria. Si rimanda all’Articolo 7 del presente disciplinare per i casi di mancante o parziale dichiarazione di cui sopra.

**OPPURE**

- b) possesso dell’**attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente OG7 - classifica VI**, o superiore, e nelle **categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria per la classifica richiesta:**

- «**OG10**» - **classifica I** - scorporabile in quanto di importo superiore a €\_150.000,00 e subappaltabile al 100%. Tali opere, ammontano ad € 232.720,47.

**A tal fine si precisa che i concorrenti potranno beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 2, comma 2, dell’Allegato II.12 al Codice.** Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il beneficio dell’incremento della classifica di qualificazione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che la stessa risulti qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.

**NB: Il concorrente deve dichiarare** nella Parte II: Informazioni sull’operatore economico nel riquadro “Registrazione in elenchi ufficiali” del DGUE il possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA) ai sensi dell’articolo 100 del Codice, **specificando le categorie SOA possedute e le relative classifiche nonché dai sistemi di qualificazione nei settori speciali ai sensi dell’articolo 162 del medesimo Codice come chiarito nel “Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del**



5 gennaio 2016” del Mit n. 6212 del 30 giugno 2023 al quale si rimanda per una lettura integrale.

Gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici con categorie di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo categoria;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

**NB: Il concorrente deve dichiarare nella Parte IV Criteri di selezione - Sezione C: Capacità tecniche e professionali del DGUE il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 28 co. 1 lett. a), e c) dell'allegato II.12 al d.lgs. 36/2023**

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Parimenti la stazione appaltante si riserva sin d'ora la facoltà di richiedere all'operatore economico l'esibizione, in copia conforme, delle relative attestazioni in corso di validità.

Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA

Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara purché abbia attivato nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 16, comma 5 e 17, comma 1 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023), la procedura di rinnovo o la verifica triennale della SOA. La relativa documentazione dovrà essere inserita nella piattaforma START sotto la voce "Documentazione amministrativa aggiuntiva". In tali fattispecie l'eventuale aggiudicazione è subordinata all'esito positivo del rinnovo/verifica.

In caso di consorzio stabile ai fini della validità dell'attestazione SOA si precisa che l'attestazione SOA del consorzio medesimo deve avere una data di "scadenza intermedia" in corso di validità. Pertanto, i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro la data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, l'adeguamento del proprio attestato. Il concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara, l'adeguata prova documentale della richiesta.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.



### **11.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### **Requisiti di idoneità professionale**

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale**

I requisiti relativi alla capacità economico finanziaria devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola fermo restando ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68 comma 11 del D.lgs. 36/23 la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice e dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice stesso, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### **Indicazioni per le Imprese cooptate**

Ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al paragrafo 6.2, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

#### **Indicazioni per gli operatori esteri**

Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.12 al Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati membri la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.

Ai fini della comprova dei requisiti speciali, l'attestazione SOA è acquisita d'ufficio dalla Stazione



appaltante tramite consultazione del casellario presso Anac. Gli operatori stabiliti in altri stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

#### **11.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

##### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

##### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

Nei consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), e c), D.Lgs. 36/2023, (consorzi di cooperative e artigiani), si qualifica il consorzio. Questi consorzi utilizzano i requisiti propri e nel novero di questi fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), D.Lgs. 36/2023, (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b) e c) del D. lgs 36/2023:

- qualora il consorzio esegua esclusivamente tramite la propria struttura, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- qualora il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti di capacità tecnico finanziaria sono posseduti da queste ultime in proprio, ovvero mediante ricorso ad avalimento ai sensi dell'art. 104 D. lgs 36/2023. Pertanto, a pena di esclusione, i consorzi di cui all'art. 65 comma lett. d) devono indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati esecutori che siano in possesso (in proprio) della qualificazione nella categoria come sopra indicato.

#### **11.5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 2, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le pari opportunità di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, il concorrente assume i seguenti obblighi.:

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere, di cui all'articolo 1 comma 2 dell'Allegato II.3 al Codice, sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.



La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 del Codice, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, come dettagliato nel Capitolato, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'Allegato II.3 al Codice, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata osservanza di tali obblighi comporta l'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 del Codice, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, come dettagliato nel Capitolato.

## 12. COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella Sezione Comunicazioni. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione tramite PEC, all'indirizzo indicato dal concorrente nella domanda di partecipazione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

**Attenzione:** Il sistema telematico di acquisti online START utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica.



### 13. RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana attraverso l'apposita sezione "comunicazioni" – "nuovo messaggio" – "chiarimento", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, nell'apposita sezione "CHIARIMENTI". Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

### 14. POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

### 15. MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare all'appalto gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/> ed inserire la documentazione di cui al successivo articolo 13.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite il rilascio di specifiche credenziali o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010 attivo dalle ore 08.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: [start.oe@accenture.com](mailto:start.oe@accenture.com).

**L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00:00 del giorno 29/07/2025 a pena di irricevibilità.**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.



Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file.

La Stazione Appaltante non si assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

La Stazione Appaltante non è responsabile dell'integrità dei documenti che saranno caricati a sistema dai concorrenti, pertanto i files danneggiati, illeggibili e quindi non esaminabili saranno considerati come mancanti.

## **16. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio<sup>1</sup> indicato al precedente articolo 12, la seguente documentazione, in formato elettronico e sottoscritta, ove richiesto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2015.

- Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000;
- per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano le specifiche disposizioni del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

---

<sup>1</sup> Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio  
Pag. 39 a 62



- A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA** di cui al successivo punto **A**;
- B) LA DOCUMENTAZIONE TECNICA** di cui al successivo punto **B**
- C) OFFERTA ECONOMICA** di cui al successivo punto **C**

## **A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA**

### **A.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è compilata online sulla piattaforma. Terminata la compilazione del form, il sistema genera in automatico il documento informatico che dovrà essere firmato digitalmente e ricaricato sulla piattaforma nello spazio relativo alla domanda di partecipazione.

**La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.**

La domanda di partecipazione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, come indicato nel successivo paragrafo A.3. In caso di operatori riuniti, il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve firmare il documento di propria competenza, e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria. In tali casi il bollo è unico.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara quanto previsto nel form on line generato dalla Piattaforma.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

**a.** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

**b.** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

**c.** se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio



medesimo.

## A.2 EVENTUALE PROCURA

Se l'offerta è sottoscritta da un Procuratore, il concorrente allega **obbligatoriamente** alla domanda la procura in originale firmato digitalmente o copia digitale dell'originale analogico firmata digitalmente, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore e firmata digitalmente, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. La procura o la dichiarazione sostitutiva, è documento **obbligatorio solo se la documentazione di gara è sottoscritta dal procuratore**. In caso di operatori riuniti, il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve firmare il documento di propria competenza, e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria.

## A.3 COMPROVA IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare copia del contrassegno.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

A comprova del pagamento, il concorrente inserisce sul sistema la ricevuta di versamento. Documento **SEMPRE OBBLIGATORIO**. Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

## A.4 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il DGUE è compilato online sulla piattaforma. Terminata la compilazione del form, il sistema genera in automatico il documento informatico che dovrà essere firmato digitalmente e ricaricato sulla piattaforma nello spazio relativo al DGUE.

Il DGUE è un documento **SEMPRE OBBLIGATORIO** sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Tali soggetti devono essere indicati nella domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione



all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Nel caso di **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti**, la piattaforma genera un DGUE per ciascun membro del RTI/Consorzio ordinario che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascun membro facente parte del RTI/Consorzio ordinario. L'inserimento di tali documenti sulla piattaforma avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di **Consorzio di cui alle lett. b) c) e d)** del comma 2 dell'art. 68 del Codice il DGUE generato in automatico dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio.

#### **A.5 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE PER CONSORZIATE ESECUTRICI DI CUI ALLE LETT. B) C) E D) E AUSILIARIE**

Per le consorziate esecutrici e le eventuali ausiliarie la piattaforma genera il DGUE da compilare automaticamente.

Nel caso di **consorzio di cui alle lett. b) c) e d)** del comma 2 dell'art. 68 del Codice ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre deve compilare e firmare digitalmente il file DGUE in formato editabile generato dalla. Ciascuna consorziata esecuttrice deve indicare nel proprio DGUE le generalità di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art.94 c.3 del Codice. I DGUE, resi e firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni consorziata, devono essere inseriti nell'apposito spazio previsto sulla piattaforma direttamente dal Consorzio. Documento **OBBLIGATORIO** soltanto in caso di **consorzio di cui alle lett. b) c) e d)** del comma 2 dell'art. 68 del Codice.



In caso di **avvalimento**, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (D.lgs. 14/2019) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio DGUE utilizzando il file “DGUE” in formato editabile [generato dalla piattaforma](#) e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria. Documento **OBBLIGATORIO** soltanto in caso di avvalimento.

#### **A.6 MODELLO DICHIARAZIONI INTEGRATIVE**

Modello messo a disposizione dalla Stazione appaltante sulla piattaforma, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sul sistema - **SEMPRE OBBLIGATORIO**. Deve essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico dichiara:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- il/i nominativo/vi del/degli amministratore/i di fatto;
- Di applicare il CCNL indicato nel presente disciplinare o indica diverso CCNL applicato dichiarando che quest'ultimo garantisce tutele economiche e normative equivalenti a quelle del CCNL indicato da Comune;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- ogni ulteriore dichiarazione relativa alla specifica procedura di gara come indicata nel modello medesimo.

Inoltre, rende le seguenti dichiarazioni di cui all'Allegato II.3 al Codice:

a) (per tutti) dichiara la dimensione aziendale dell'impresa, ovvero: se con numero dipendenti inferiore a 15, se tra 15 a 50 dipendenti, se oltre 50 dipendenti.

b) (l'impresa con un numero di dipendenti pari o superiore a 15, sceglie una delle seguenti opzioni eliminando l'altra)

➤ (solo per operatori economici che occupano un numero superiore a cinquanta dipendenti - art. 1 comma 1 Allegato II.3) di attestare che la copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, ed inserito nella documentazione amministrativa, è conforme a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al/alla consigliere/a regionale di parità. In aggiunta, nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione



del rapporto nei termini indicati dall'art. 46 del D. Lgs 198/2006, allega attestazione dell'avvenuta trasmissione contestuale alle rappresentanze sindacali aziendali e al/alla consigliere/a regionale di parità;

➤ (solo per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta - art. 1 comma 2 Allegato II.3)

- di impegnarsi a consegnare all'Amministrazione aggiudicatrice, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico si impegna altresì a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- di impegnarsi a consegnare all'Amministrazione aggiudicatrice, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'operatore nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e di impegnarsi a trasmetterla alle rappresentanze sindacali;
- di non essere incorso nella violazione dell'obbligo di cui al comma 2 dell'art. 1 dell'Allegato II.3 al codice nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta;

In caso di **operatori riuniti**, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve compilare e firmare un proprio modello dichiarazioni integrative e tutti i documenti devono essere caricati sulla piattaforma dal legale rappresentante della mandataria.

In caso di **consorzio** ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, anche il legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata per la quale il/i consorzio/i ha dichiarato di partecipare deve compilare e firmare un proprio modello di dichiarazioni integrative e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

In caso di **avvalimento**, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 372 del D.Lgs. 14/2019) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio modello di dichiarazioni integrative e tutti i documenti devono essere caricati sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

N.B. Sulla piattaforma START è stato avviato un nuovo processo che consente all'impresa indicata come mandante (in caso di partecipazione come operatore riunito), all'impresa indicata come ausiliaria (in caso di avvalimento), alla consorziata (nel caso di partecipazione in forma di consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane) di gestire direttamente in maniera autonoma la documentazione amministrativa a proprio carico.

Le imprese mandanti possono compilare e inserire sul sistema la domanda di partecipazione, il DGUE e altra documentazione amministrativa a livello di gara che ciascun membro dell'operatore riunito deve



presentare singolarmente (richiesta amministrativa impostata dalla stazione appaltante con invio congiunto “NO”); le imprese ausiliarie e le consorziate possono compilare e inserire sul sistema solo il DGUE.

Per l'impresa capogruppo/mandataria/offerdente resta attiva la possibilità di gestire, oltre alla documentazione di propria pertinenza, anche la documentazione di pertinenza delle mandanti/ausiliarie/consorziate.

Si sottolinea che per una corretta gestione del flusso, le imprese ausiliarie e consorziate devono essere precedentemente iscritte all'indirizzo di START

## **A.7 DICHIARAZIONI IN CASO DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D.LGS. 14/2019 E RELAZIONE PROFESSIONISTA**

Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi del D.lgs.14/2019, compilano nel **modello dichiarazioni integrative** quanto di pertinenza indicando gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una **RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. La relazione è documento da presentare in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista oppure scansione dell'originale cartaceo firmato olograficamente, purchè corredata dal documento di identità del firmatario - **Obbligatorio soltanto in caso di concordato preventivo** (art. 372 D.Lgs, 14/2019) – Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

## **A.8 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER SOGGETTI ASSOCIATI**

### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- nella domanda di partecipazione, compilare la dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:



- a. nella domanda di partecipazione indicare quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. nel modello offerta economica: sottoscrivere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. nella domanda di partecipazione indicare le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- nella domanda di partecipazione compilare:
  - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete;
  - a. nella domanda di partecipazione indicare quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;



- b. nel modello offerta economica: sottoscrivere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. nella domanda di partecipazione indicare le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

I Documenti richiesti sono **Obbligatorî soltanto in caso di raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di concorrenti/GEIE già costituito** – Devono essere caricati sulla Piattaforma dal legale rappresentante della mandataria (capogruppo o organo comune).

#### **A.9 MODELLO DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER CONSORZIATA, AUSILIARIA E COOPTATE**

Il concorrente che intende avvalersi dei requisiti di altro soggetto inserisce il “Modello dichiarazioni integrative per consorziata, ausiliaria e cooptate” messo a disposizione sulla Piattaforma da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sulla piattaforma.

In caso di avvalimento il Modulo dovrà essere allegato unitamente a tutta la restante documentazione prevista all'art. 104 del Codice - **Documenti obbligatori soltanto in caso di avvalimento**, volontario o necessario (concordato preventivo), da presentare in originale in formato elettronico firmati digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria. Devono essere caricati sulla Piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

#### **A.10 ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO**

Il concorrente carica sulla piattaforma la scansione dell'attestato rilasciato dall'incaricato di iCare a comprova dell'avvenuto sopralluogo. Documento **SEMPRE OBBLIGATORIO** – Deve essere caricato dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

#### **A.11 GARANZIA PROVVISORIA**

Per la presente procedura di gara è richiesta, **a pena di esclusione**, la costituzione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del D. Lgs. 36/2023. L'importo della garanzia è pari al 2% dell'importo contrattuale previsto dal presente disciplinare di gara per l'affidamento in oggetto e corrispondente a **€ 112.301,00** con validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione non comporta l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o fideiussione come previsto dal comma dell'art. 106 sopra citato:

- Cauzione prestata tramite bonifico: il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico sul CC Postale del Committente dedicato alle cauzioni IBAN: IT 03Q0344013701000000474400 causale “Deposito per garanzia provvisoria gara lavori Porto di Viareggio”.



Il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto bonifico dal quale risulti il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La cauzione non è svincolata fino al termine della sua validità.

- Cauzione costituita da fideiussione:

- a. rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- b. rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- c) emessa e firmata digitalmente nonché verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere esplicita menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
  - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della S.A. per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia esplicita decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini seguenti:

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie



UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie native digitali, firmate digitalmente e munite di codice di controllo che consentano la verifica telematica delle stesse presso l'emittente. Si precisa che è differito al 1° gennaio 2024 o altra data successiva, la possibilità di presentazione della garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.
- d) d. L'importo della garanzia e del suo rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20%, cumulabile con le riduzioni del 30% e del 50%, quando l'operatore economico possieda una o più delle certificazioni o marchi individuati dall'allegato II.13 del codice, nei documenti di gara iniziali, che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle predette riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **B) OFFERTA TECNICA**

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica qualitativa nella Piattaforma, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta deve contenere, **a pena di esclusione**, i



seguenti documenti:

- 1. RELAZIONE TECNICA, che non dovrà superare complessivamente le 40 pagine** formato A4 corpo 12 comprensive di copertina, grafici, indici e quant'altro contenga elementi scritti o grafici. **ULTERIORI PAGINE NON SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. La relazione dovrà essere articolata in base ai criteri e sub criteri di valutazione** riportati nei "Criteri di valutazione". Il documento, in formato elettronico e firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente **È SEMPRE OBBLIGATORIA.**

In caso di OPERATORI RIUNITI NON ANCORA COSTITUITI, l'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti; in caso di OPERATORI RIUNITI GIÀ COSTITUITI, può essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della sola mandataria. I documenti di offerta tecnica devono essere caricati sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

- 2. (EVENTUALE) dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza,** argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega la dichiarazione firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante e una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

In ogni caso, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

- 3. (EVENTUALE) Relazione di equivalenza del/dei CCNL** considerati per la redazione dell'offerta economica, qualora questo/i siano differenti rispetto al CCNL proposto dalla Stazione appaltante. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni **non è causa di esclusione.**

N.B. La mancanza dell'offerta tecnica e/o della firma digitale della stessa determina l'esclusione dalla procedura di gara. Al contrario, la S.A. non procederà all'esclusione in caso di mancanza/incompletezza o assenza della firma digitale del modello relativo alle dichiarazioni sui segreti tecnici e commerciali, in quanto comunque sanabile in un secondo momento. Per l'incompletezza del contratto di avvalimento si rimanda a quanto sopra esplicitato

### **C) OFFERTA ECONOMICA**

Il concorrente presenta, la propria offerta economica trasmettendo, a pena di esclusione, sulla piattaforma START, tutti i documenti costituenti l'offerta stessa come successivamente indicato. Tutti i documenti che compongono l'offerta economica devono essere, a pena di esclusione, firmati digitalmente:

- nel caso di offerta presentata da un raggruppamento/GEIE/consorzio ordinario di concorrenti/aggregazioni di rete, non ancora costituito, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti e contenere l'impegno che, nel caso di



aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria/capogruppo.

- nel caso di raggruppamento/GEIE/consorzio ordinario/aggregazioni di rete, già costituito, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'Atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria/capogruppo.

In entrambi i casi, l'offerta presentata da un raggruppamento/GEIE/consorzio ordinario/aggregazioni di rete, determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

Come esplicitato già per l'offerta tecnica, anche per l'offerta economica i progettisti, qualora individuati mediante incarico esterno non sono tenuti a firmare digitalmente l'offerta economica.

L'offerta economica è composta dai seguenti documenti:

### **C.1 Offerta economica generata automaticamente da START:**

il ribasso unico percentuale formulato, con non più di 2 decimali, sull'importo indicato a base di gara soggetto a ribasso pari a **€ 5.529.300,69** al netto degli oneri di sicurezza e dell'IVA. Essendo l'appalto a misura il ribasso si applicherà all'Elenco prezzo unitari.

Si precisa che l'importo indicato è comprensivo dell'importo dei lavori, e dell'importo relativo al costo della manodopera.

N.B.: l'importo ribassato offerto che dovrà essere inserito a sistema, pertanto, dovrà essere comprensivo anche dei costi della manodopera, non ribassabili.

- gli oneri della sicurezza afferenti all'impresa, ai sensi del comma 9 dell'art. 108 del d.lgs 36/2023, che costituiscono un di cui dell'offerta economica. Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e la tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, ai sensi del d.lgs 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto;
- i costi della manodopera ai sensi del comma 9 del medesimo articolo sopra richiamato.

**La mancata indicazione del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali determinerà l'esclusione del concorrente** senza applicazione del cosiddetto soccorso istruttorio in quanto, tale indicazione costituisce elemento essenziale dell'offerta.

Per presentare l'offerta economica il fornitore dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line al passo 5 della procedura
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio



previsto.

**N.B.** All'interno del form on-line dell'offerta economica il fornitore dovrà indicare negli appositi campi:

- gli **oneri per la sicurezza afferenti all'impresa**, ai sensi del comma 9 dell'art. 108 del d.lgs 36/2023, che costituiscono un di cui dell'offerta economica, espressi al netto di IVA, che saranno sostenuti durante l'esecuzione del presente appalto. Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e la tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, ai sensi del d.lgs 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto. Il valore dei suddetti oneri è da intendersi ricompreso all'interno dell'importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara.
- il **costo complessivo della manodopera**, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo sopra richiamato, che sosterrà in corso di esecuzione del contratto.

I **costi della manodopera** e gli **oneri della sicurezza afferenti all'impresa** di cui sopra **non potranno essere pari a 0** pena l'esclusione dalla gara.

**La mancata indicazione del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali determinerà l'esclusione del concorrente** senza applicazione del cosiddetto soccorso istruttorio in quanto, tale indicazione costituisce elemento essenziale dell'offerta.

## C.2 Documento Pagamento Contributo ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **220,00** secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025" pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Portale dei pagamenti Anac" all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac> e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Sulla piattaforma i concorrenti caricano la scansione della ricevuta di pagamento o dello scontrino o del bonifico internazionale. Il Documento è **sempre obbligatorio** e deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

In caso di difficoltà si contatti il numero verde dell'ANAC 800-896936. Dall'estero il servizio risponde al +39 02 49520512, a pagamento in base al piano tariffario applicato dai diversi gestori telefonici.

## 17. NORME PER LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Ad ulteriore precisazione si specifica che:

1. L'appalto sarà aggiudicato al soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio sommando i punti conseguiti sull'offerta tecnica con quelli ottenuti sull'offerta economica.
2. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
3. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi



punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà al sorteggio off line, in seduta pubblica, al fine di individuare l'impresa aggiudicataria;

La mancanza o incompletezza del modello di cui è composta l'offerta economica determina l'esclusione dalla procedura di gara. Qualunque irregolarità riferita all'offerta economica non può essere sanata e comporta quindi l'immediata esclusione dalla procedura. Non sono ammesse, a pena esclusione, offerte il cui prezzo sia uguale o superiore a quello a base di gara né offerte contenenti riserve o condizioni. Ai sensi dell'art. 17, comma 6 del d.lgs n. 36/2023 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte in rialzo rispetto a quello a base di gara.

~~L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione.~~

Ai sensi dell'art. 17 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

## 18. MODALITA' DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO START

Entro il termine ultimo di cui al precedente Art. 11, l'operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma START tutta la documentazione amministrativa di proprio interesse sulla base della forma di partecipazione scelta, la documentazione tecnica ed economica richiesta per la partecipazione alla presente procedura.

Al passo 3 "presenta offerta" si accede alla schermata di riepilogo della documentazione caricata sulla piattaforma START. L'operatore economico può prendere visione dei documenti caricati verificando la validità delle firme apposte nonché, il contenuto degli stessi al fine di non commettere errori formali.

Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario.

Quando si è certi del contenuto dei documenti che si intende inviare alla Stazione appaltante è necessario cliccare sul tasto "invia offerta". Si aprirà una finestra di dialogo dove sarà necessario confermare l'invio dell'offerta cliccando sul tasto "ok". Si visualizza un messaggio di conferma dell'invio contenente la data e l'ora di sottomissione dell'offerta.

È possibile, fino al termine del tempo utile per presentare offerta, annullare l'invio dell'offerta cliccando sul tasto "annulla invio offerta" in fondo al riepilogo del passo 3.

## 19. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

**Il RUP sottoporrà in ogni caso a verifica l'offerta che contenga una diminuzione dei costi della manodopera rispetto a quelli contenuti negli atti di gara.**

Il RUP valuterà la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.

La verifica di anomalia avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 110 del Codice.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, anche avvalendosi della commissione giudicatrice o di struttura di supporto istituita ad hoc, ne valuta la congruità, serietà,



sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **20. MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

**L'Amministrazione esclude i concorrenti ai sensi dell'art. 101 del Codice.**

**Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:**

- Non abbia inviato, attraverso l'apposita funzione di START "invio offerta", e confermato lo stesso con il tasto "OK" la documentazione richiesta dal presente disciplinare, di cui ai punti A.1) e ss.; B); e C) entro il termine stabilito al precedente articolo 12, anche se sostitutivi di offerta precedente;
- Abbia inserito elementi riconducibili all'offerta economica, all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa, tecnica o all'interno della "Documentazione amministrativa aggiuntiva".
- Abbia inserito l'offerta tecnica di cui al punto B) all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa o all'interno della "Documentazione amministrativa aggiuntiva".
- Non sia in possesso alla data di scadenza del bando, delle condizioni e requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 8;
- In caso di inutile decorso del termine di integrazione documentale assegnato di cui all'art. 5;
- Nel caso in cui la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 5 sia prodotta in modo parziale o difforme da quanto previsto nella stessa richiesta indirizzata al fornitore;
- Nel caso in cui il concorrente non dimostri che, a seguito di attivazione del soccorso istruttorio, i seguenti documenti presentati in risposta non fossero stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta: la garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva e/o il contratto di avvalimento e/o le dichiarazioni relative all'avvalimento e/o del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale);



- Non abbia provveduto al pagamento del contributo ANAC entro i termini di scadenza per la partecipazione alla gara;
- Non abbia effettuato il sopralluogo entro i termini di scadenza per l'invio delle offerte di cui al precedente art. 12.

**Determina l'esclusione del concorrente dalla gara il fatto che la documentazione tecnica di cui al punto B) in riferimento a ciascun documento:**

- Manchi;
- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non sia firmato digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti;
- non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti;
- contenga elementi di costo riconducibili all'offerta economica presentata;
- la Commissione giudichi la documentazione presentata in contrasto con le disposizioni contenute nei documenti posti a base di gara.

**Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'OFFERTA ECONOMICA di cui al punto C.1):**

- manchi;
- non contenga l'indicazione del *ribasso %* e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;
- sia in aumento rispetto all'importo stimato a base di gara;
- non contenga l'indicazione degli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa o gli stessi siano indicati pari a zero;
- non contenga l'indicazione del costo della manodopera o gli stessi siano indicati pari a zero;
- rientri in uno dei casi di cui all'art. 70 co. 4 del Codice;
- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non sia firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti;
- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti;

**Determina l'esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'Offerta economica di cui al punto C.2):**



- non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

Sono **escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.**

L'amministrazione, infine, **esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 110 del Codice.**

## 21. AVVERTENZE

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata, salvo il caso previsto all'art. 101 comma 4 del Codice.
- È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati dal presente documento, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.
- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio indicato nel presente disciplinare.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati. Ai fini della tracciabilità dei flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto e il codice CIG.

## 22. CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata da parte della Commissione giudicatrice e confermata dal Responsabile della procedura di gara in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.



Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, iCare può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. Non si procede all'aggiudicazione del contratto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato nei documenti di gara e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'aggiudicatario in relazione a quanto richiesto dal presente disciplinare riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà all'esclusione ed eventualmente alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, generali e speciali, prescritti dal presente disciplinare di gara, ed è immediatamente efficace.

L'Amministrazione aggiudicatrice richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

Tali controlli sono effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio ordinario di concorrenti, nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario;
- in caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c) ed e) del D.Lgs. 36/2023, sia nei confronti del consorzio che delle consorziate esecutrici e nel caso dei consorzi stabili anche nei confronti della consorziata che ha prestato i requisiti;
- in caso di avvalimento, anche nei confronti della/e impresa/e indicata/e dal concorrente come ausiliaria/e;
- in caso di ricorso all'istituto della cooptazione, anche nei confronti della/e impresa/e cooptata/e;

In caso di esito negativo delle verifiche si procederà all'esclusione del concorrente ed alla segnalazione all'ANAC. In tal caso si procederà al ricalcolo della soglia di anomalia, alla riformulazione della graduatoria e ad alla effettuazione delle verifiche nei confronti del nuovo miglior offerente. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procederà in modo analogo.

Una volta disposta l'aggiudicazione, ne sarà data comunicazione, unitamente ai verbali di gara, a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera c, del Codice.

Si precisa che trova applicazione l'art. 108 comma 12 del D. Lgs 36/2023 in materia di invarianza della



soglia.

L'esito della gara sarà disponibile, successivamente all'aggiudicazione.

Il contratto è stipulato entro 15 giorni decorrenti dal termine conclusivo di *stand still* (32 giorni) di cui all'art. 18 D.lgs. 36/23

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo la misura indicata all'art. 38 del capitolato speciale.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto di iCare, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

ICare procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dal RUP;

ICare si riserva di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d'interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L'aggiudicazione è adottata con determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Deve altresì depositare, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Il contratto è stipulato nella forma prescritta dall'art.18 del D. lgs 36/2023.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione del contratto. L'imposta di bollo è definita in base alla fascia di importo come indicato nell'allegato I.4 del Codice e dovrà essere assolta mediante il modello F24 Elide -come da provvedimento n. prot. 240013 del 29 giugno 2023, dell'Agenzia delle Entrate-, utilizzando il codice tributo "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36" (Risoluzione n. 37/2023).

A seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, ed in tutti i casi ivi previsti, saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. In tal caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.



Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/2007 la stazione appaltante provvede a richiedere all'aggiudicatario, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, documentazione a comprova dei seguenti adempimenti:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08;
- l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

L'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dalla stazione appaltante alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza nonché all'Osservatorio Regionale sui contratti pubblici.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma alla presente procedura.

### **22.1. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ**

Il contratto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare ad ICare:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.



## 22.2. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento dell'ente committente approvato con delibera del CdA n. 20.8.1 del 5/11/2024 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'ente committente: [www.icareviareggio.it](http://www.icareviareggio.it)

## 22.3. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante acquisizione diretta dei dati e documenti inseriti in piattaforma

## 22.4. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Toscana

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Lucca rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, nel Capitolato e relativi allegati si fa espresso rinvio alle norme del Codice e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

## 23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "Regolamento").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

### Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella Documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché



dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

#### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice, della Centrale di Committenza e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

#### **Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice e esterni alla Centrale di Committenza, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice e esterni alla Centrale di Committenza, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 36/2023, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

#### **Diritti del concorrente interessato**

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

#### **Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati**

**Titolare** del trattamento dei dati il Dott. Moreno Pagnini

**Responsabile interno** del trattamento dei dati è il Dott. Roberto Cappa

**Responsabile esterno** del trattamento dei dati è la Società Consortile Energia Toscana srl, (dati di contatto: P.zza Indipendenza 16 - 50129 Firenze; ([cet@pec.consorzioenergiatoscana.it](mailto:cet@pec.consorzioenergiatoscana.it)) e il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

#### **Periodo di conservazione dei dati**

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.

#### **Natura del conferimento**

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione



aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara. Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

#### **Dati sensibili e giudiziari**

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento

#### **24. COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI**

L'Amministrazione effettua le comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella documentazione di gara.

Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile Unico del Progetto è Moreno Pagnini; Recapiti: Tel. 05843811500 e-mail: [presidente@icareviareggio.it](mailto:presidente@icareviareggio.it)

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è l'ing. Luca Perni, Direttore della Società Consortile Energia Toscana srl, [luca.perni@consorzioenergiatoscana.it](mailto:luca.perni@consorzioenergiatoscana.it).

In materia di accesso agli atti si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 35 del Codice.

Le richieste di intervento sostitutivo ex art. 2 comma 9-ter della Legge 241 del 7 agosto 1990 devono essere presentate per iscritto ed indirizzate a [protocollo@icareviareggio.it](mailto:protocollo@icareviareggio.it)